L'onorevole Viacava propone a quest'articolo due aggiunte di cui darò lettura:

« 1° *Capoverso come quello della Commissione.*

« 2° Si estenderà il dazio anche alle farine ed agli olii che si fabbricano entro la linea daziaria dei comuni chiusi quando questi prodotti vengano dichiarati per la consumazione locale.

« 3° La stessa disposizione si applicherà ai vini fatti con uve raccolte nel perimetro daziario. »

La parola è all'onorevole Viacava.

VIACAVA. Vi sono comuni chiusi per finzione della legge ma che poi in fatto sono aperti; questi comuni per interesse proprio, e specialmente per evitare le frodi, hanno domandato ed ottenuto di estendere la loro zona daziaria in maniera tale da comprendervi una grande parte, e talvolta anche la totalità del proprio territorio che pagherebbe dazio.

Trattandosi di un dazio di consumo io credo che non solo debbono pagare i prodotti che entrano nel perimetro daziario, ma anche quelli che sono per così dire nati nel territorio comunale. La legge del 1864 che colpiva di un dazio le carni ed il vino, non accennava punto al vino fabbricato entro la linea daziaria con uve ivi raccolte. Si agitò la questione: si diceva da molti, che non ostante il silenzio della legge e del regolamento, bisognava intendere che questi prodotti dovessero andare soggetti al dazio, perchè non era giusto che per essi vi dovesse essere un privilegio.

Si aggiungeva a questo che la disposizione dell'articolo 13 della citata legge, dando facoltà ai comuni di porre altri dazi sopra altre bevande, combustibili e commestibili, inchiudeva che il vino fabbricato con uve nate nel territorio dovesse essere colpito dal dazio governativo. Per altra parte si rispondeva che si trattava veramente di un dazio di consumo, ma da riscuotersi ai confini del comune; che se il legislatore avesse inteso di tassare anche i prodotti di origine interna, lo avrebbe detto, e sarebbero da lui state prescritte le norme necessarie per conoscere la merce stessa al momento della sua trasformazione, e per accertarla in maniera che non fosse sfuggita alle indagini del fisco.

In questo stato di cose, dovendosi procedere alla riforma della legge sul dazio di consumo, ho creduto giusto e conveniente che il dubbio venisse tolto, che la questione fosse dilucidata, e ciò con maggiore opportunità nel momento presente, in cui noi stiamo per estendere il dazio di consumo oltre alle carni ed ai vini anche alle farine ed agli olii. È vero che dovendo, per così dire, colpire questi prodotti nel momento della loro trasformazione, si verrebbe quasi a colpire il produttore, ed a far risorgere pel vino l'imbottato, e per la farina il macinato.

Ma questi inconvenienti non debbono esser tali da impedirci di seguire quella via di giustizia e di convenienza che noi dobbiamo costantemente percorrere.

Dico di giustizia, perchè non vi deve essere privilegio per i vini fabbricati con uva raccolta nella zona daziaria; di convenienza, perchè se da noi si ammettesse che tali prodotti non dovessero essere tassati, ne deriverebbe un forte danno e per le finanze della comunità e per quelle dello Stato. Vi sono comuni chiusi che entro le loro zone daziarie hanno in abbondanza di queste merci e in quantità tale, da poter soddisfare all'occorrente loro annua consumazione. Per questi comuni la legge diverrebbe illusoria, poichè i consumatori piuttostochè rivolgersi ai prodotti nati fuori del comune, si rivolgerebbero a quelli che loro tornerebbero di maggiore convenienza, per non essere colpiti da dazio. Per queste ragioni io crederei che si dovesse la Camera occupare di una tale questione, e che la decidesse in maniera, che non solo i prodotti importati nei comuni chiusi venissero colpiti dal dazio, ma quelli eziandio nati e trasformati entro il perimetro daziario per l'interna consumazione locale.

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole Viacava è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata...

LANZA GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Lanza.

LANZA GIOVANNI. Debbo dare una breve risposta all'onorevole Viacava. Egli si preoccupa di quei prodotti, i quali nascono nel comune, o, dirò meglio, nel recinto daziario dei comuni chiusi e che entrano in consumazione nei comuni medesimi. Egli osserva che si sottraggono al dazio, e ciò a danno di quei prodotti, i quali vengono dalla parte di territorio che resta fuori del comune e che devono pagare il dazio all'entrata. Quindi egli propose un emendamento a questo riguardo, con cui vorrebbe fossero tassate anche le farine e gli olii che si fabbricano entro la linea daziaria dei comuni chiusi, quando questi prodotti vengono dichiarati per la consumazione locale; la stessa disposizione vorrebbe estenderla anche ai vini fatti con uve prodotte nell'interno della cinta daziaria.

Or bene, io osservo a questo riguardo che, in quanto alle farine che costituirebbero veramente una delle produzioni principali, stantechè i cereali in grana non pagano, possono esser ridotti in farine dai mulini entro il recinto daziario del comune, la legge ed il regolamento in vigore già provvedono.

Diffatti trovo detto all'articolo 2° del regolamento sull'applicazione dei dazi di consumo, ove parla dei dazi comunali: « Nei comuni chiusi all'introduzione delle farine, del pane e delle paste, ovvero all'introduzione dei cereali nei molini entro l'ambito daziario, si deve pagare il dazio di consumo. » Non è però provveduto per le olive che si raccolgono dagli oliveti che si trovano nel recinto daziario, nè pel vino proveniente da vigne contenute entro questo recinto. Ma qui si tratta di prodotti di poca entità; non si può supporre che entro il recinto daziario esistano grandi oliveti o